

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1977, n. 65.

**Modifiche alle leggi regionali 10 marzo 1973, n. 9 e 14
marzo 1975, n. 26.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

I commi primo e secondo dell'art. 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, modificata dalla legge regionale 14 marzo 1975, n. 26, sono così modificati:

« L'assegno vitalizio spettante dopo cinque anni di contribuzione è commisurato al 35 per cento dell'indennità consiliare lorda.

Per ogni anno di contribuzione oltre il quinto anno l'assegno è aumentato del 5 per cento fino al limite massimo del 70 per cento della medesima indennità ».

Art. 2

La quota a carico dei Consiglieri regionali di cui all'art. 8, lett. a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, modificato dall'art. 1 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26, è elevata al 15 per cento dell'indennità consiliare lorda.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 2 dicembre 1977

Tomelleri